



Concorso

548

**MINISTERO
dell'ECONOMIA
e delle FINANZE**

485

Funzionari

69

**Funzionari amministrativo-contabili
(Cod. CONT)**

**MANUALE di TEORIA e QUIZ online
per tutte le prove**



modifiche e le varianti in corso di esecuzione del contratto **devono essere autorizzate dal RUP**, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante di appartenenza. Di esse, poi, deve essere data adeguata pubblicità. Peraltra, la nuova versione del comma 2 dell'art. 60, a seguito del Correttivo, precisa che le clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Il Nuovo Codice, in particolare, specifica analiticamente le **modifiche o varianti ammesse** senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, alle condizioni indicate dal co. 1 dell'art. 120, distinguendole da quelle, pure ammesse (il co. 5 parla di modifiche **consentite**) perché **non sostanziali** – con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera, si **assicurino risparmi** rispetto alle previsioni iniziali ovvero si **realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera – e da quello **non ammesso**, in quanto comportanti **modifiche sostanziali**, che alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro.

Disposizione di grande rilievo è il **nuovo art. 120, comma 1, lett. c), modificato dal Correttivo**, che provvede a indicare in modo tassativo, per le varianti in corso d'opera, le ipotesi di **modifiche rese necessarie da circostanze imprevedibili**, menzionando: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Inoltre, il **nuovo comma 7** prevede che non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera

Altra modifica in corso di esecuzione è costituita dalla c.d. **regola del quinto** secondo cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Detta regola del quinto (cosiddetto d'obbligo), già presente nel vecchio codice, assolve ad una duplice funzione: per un verso, limita il diritto potestativo della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto; per altro verso, predetermina il contenuto della prestazione cui è tenuto l'appaltatore, nel senso che tale contenuto va riferito ad un importo che può oscillare tra i 4/5 ed i 6/5 dell'importo originariamente stabilito in contratto.

► 15.3.1. Revisione dei prezzi. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e del D.I. 21 maggio 2025, n. 73, come conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 (c.d. Decreto Infrastrutture)

Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** è intervenuto in particolare sulla regolamentazione delle **clausole di revisione dei prezzi**, di cui dall'art. 60 del codice, all'esito di un ampio confronto con gli operatori del settore attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico.

Il dibattito si è incentrato sull'individuazione di **nuovi indici sintetici** per misurare l'adeguamento dell'importo contrattuale e sul momento di riferimento per il calcolo della variazione (sia in aumento che in diminuzione). È stato deciso di mantenere il sistema delineato dal Codice, assicurando però la

sua piena applicazione attraverso **criteri di calcolo semplificati**, grazie anche al supporto dell'ISTAT. Più nel dettaglio, l'art. 60 come riformulato dal **Correttivo Contratti Pubblici** prevede che:

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici [elaborati dall'ISTAT]:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Oltre alle modifiche dell'art. 60, è stato introdotto un nuovo **Allegato II.2-bis**, che stabilisce le **modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi**, anche sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e della Conferenza unificata. Detti pareri hanno sollecitato il Governo a "considerare le specifiche prestazioni affidate in subappalto o nei sub-contratti, per garantire che le condizioni di revisione siano coerenti con l'attività svolta dal sub-appaltatore o sub-contraente" e a "precisare la responsabilità dell'appaltatore riguardo l'attuazione di tale obbligo giuridico", oltre a

prevedere che "siano le parti a stabilire la modalità di revisione dei prezzi applicabile ai contratti di subappalto".

Da ultimo, l'art. 9 del D.I. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. **Decreto Infrastrutture**), conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105, richiede che per l'applicazione dell'art. 60 Codice dei contratti pubblici, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

- le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'art. 5, co.2, All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023;
- risulti disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), num. 6), dell'All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023.

► 15.4. Proroga e rinnovo del contratto in corso di esecuzione

Anche la durata del contratto può essere modificata nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara sia stata prevista un'opzione di **proroga**. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale al **RUP**, il quale decide sentito il direttore dei lavori (ovvero previo parere del Collegio consultivo Tecnico nei casi previsti), **entro trenta giorni** dal suo ricevimento.

Altro strumento di estensione della durata del contratto d'appalto è l'opzione di **rinnovo**, che ha efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di urgenza, bensì rappresenta una mera facoltà per la stazione appaltante. A differenza della proroga, che consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il rinnovo, invece, scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto.

► 15.5. Vicende particolari in corso di esecuzione. Sospensione, risoluzione e recesso

Stipulato il contratto, e fatte salve le ipotesi in cui è possibile procedere a delle modifiche del programma contrattuale, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirlo (ossia di realizzare i lavori, prestare i servizi ed effettuare le forniture) secondo i termini, le condizioni e le prescrizioni indicati in esso. È possibile, tuttavia, che non si giunga, per fatto o meno dell'appaltatore, ad una corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o che si verifichino delle **situazioni patologiche** tali da poter incidere sulla sua efficacia o (addirittura); ciò avviene nelle ipotesi di: **sospensione, risoluzione e recesso** del contratto.

A) Sospensione

La **sospensione dell'esecuzione** è disciplinata dall'art. 121 del **Nuovo Codice del 2023**, il quale riprende sostanzialmente l'art. 107 D.lgs 50 del 2016, procedendo però ad uno snellimento della norma, le cui disposizioni di dettaglio sono ora previste nell'**Allegato II.14** e inserendo, quale elemento di novità, la **previa acquisizione**, da parte del RUP, del **parere del Collegio consultivo tecnico** (ove costituito) in relazione alla proposta di sospensione di contratti per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee di cui all'art. 14 nelle ipotesi di cui ai co. 3 e 8.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che ne hanno dato origine, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (co. 4); è altresì previsto (co. 7) che, quando la sospensione supera il **quarto del tempo contrattuale complessivo**, il RUP ne dà avviso all'ANAC, la quale, in caso di mancata o tardiva comunicazione, può irrogare una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222, co.13.

Essa può, innanzitutto, essere disposta a cura del **Direttore dei Lavori** in tutti i casi in cui ricorrono **circostanze speciali, imprevedibili** al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; nel qual caso il Direttore dei lavori dovrà redigere (anzi, **compilare**) un **verbale di sospensione**, che deve essere trasmesso al RUP entro 5 giorni dalla sua redazione. Il RUP può, comunque, disporre la sospensione per **ragioni di necessità**.

8. Il lavoro occasionale

Per **prestazioni occasionali** si intendono quelle prestazioni di lavoro autonomo caratterizzate dall'autonomia circa il **tempo e le modalità della prestazione**, dalla loro **episodicità, dall'assenza di coordinamento con l'attività del committente** e dal **mancato inserimento nell'organizzazione aziendale** di quest'ultimo. Si può ricorrere a tale schema contrattuale: a) per ciascun prestatore, fino al raggiungimento di compensi per un importo complessivo annuo pari a 5.000 euro lordi; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di "steward" negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

La disciplina del lavoro occasionale è prevista dall'art. **l'art. 54-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96** di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.

► 8.1. La disciplina del lavoro occasionale

Il prestatore occasionale ha diritto all'assicurazione per l'invalidità civile, la vecchiaia ed i superstiti, con iscrizione alla gestione separata dell'Inps, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questi ha **diritto**, inoltre, al **riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali** secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003.

I **compensi** percepiti dal prestatore di lavoro occasionale **sono esenti da imposizione fiscale**, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Possono utilizzare i lavoratori occasionali sia le persone fisiche che le imprese nonché le pubbliche amministrazioni. Queste ultime potranno utilizzarli per esigenze temporanee o eccezionali e nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali nonché per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi o per attività di solidarietà o per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive o culturali o ricreative. Per lo svolgimento di tali prestazioni è necessario che sia gli **utilizzatori che i prestatori si registrino all'interno di una piattaforma informatica gestita dall'Inps**. Questa piattaforma supporta le operazioni di erogazione ed accreditamento dei compensi nonché di valorizzare la posizione contributiva dei lavoratori occasionali attraverso un sistema di pagamento elettronico. Inoltre, sempre attraverso la piattaforma informatica (o anche presso gli uffici postali), gli utilizzatori non professionali (ad esempio una persona fisica che non svolge attività d'impresa) possono acquistare un libretto prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia, utilizzabile per il pagamento di prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Il libretto di famiglia contiene i titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad una ora. Qualora invece la prestazione occasionale sia utilizzata da **committenti o utilizzatori professionali** è necessario che vi sia la **stipula del contratto di prestazione occasionale**. Quest'ultimo è il contratto mediante il quale un utilizzatore che svolte attività professionale o una società acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie. La normativa in materia di lavoro occasionale vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, da parte di imprese agricole o da parte di imprenditori edili ovvero nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. L'utilizzatore del lavoro occasionale deve effettuare, attraverso la piattaforma informatica, e almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione lavorativa, una dichiarazione che deve contendere alcune informazioni, ossia l'anagrafica del lavoratore, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine della prestazione, il compenso pattuito (secondo quanto previsto dal comma 17). Il prestatore di lavoro occasionale, al momento in cui viene effettuata la dichiarazione, riceve una notifica della dichiarazione attraverso una comunicazione di SMS o di

posta elettronica. I compensi non vengono corrisposti direttamente dall'utilizzatore alla prestazione ma sono effettuati materialmente dall'Inps che, previamente, acquisisce la provvista dagli utilizzatori. In definitiva l'Inps funge da delegato al pagamento ex lege ed è evidente che, in tal modo, il legislatore vuole controllare che il lavoro occasionale si svolga senza abusi. La **normativa** in tema di lavoro occasionale prevede un **rigido apparato sanzionatorio qualora il prestatore di lavoro occasionale svolga una attività lavorativa superiore al limite di importo previsto dalla legge o, comunque, superiore al limite di durata della prestazione (pari a 280 ore)**. In questi casi il legislatore ha previsto una sanzione in forma specifica, ossia la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Qualora, invece, l'utilizzatore professionale comunichi in ritardo la dichiarazione di inizio della prestazione di lavoro o utilizzi lavoratori occasionali in spregio dei divieti previsti dal comma 14 il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pecunaria da euro 500 ad euro 2500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. La **Legge di Bilancio per il 2026** (art. 1, co. 156) ha messo a **regime a partire dal 2026** il lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri). La disciplina, introdotta in via sperimentare per il biennio 2023-2024, dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 343 a 354, legge n. 197/2022), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge Semplificazioni (legge n. 182/2025). La manovra finanziaria, invece, rende permanente la possibilità dell'utilizzo del lavoro occasionale in agricoltura.

► 8.2. I lavoro occasionale accessorio

Il **lavoro accessorio** si configura come una **particolare fattispecie di lavoro occasionale**. Dapprima abrogato con il Decreto-legge n. 25/2017 convertito dalla Legge n. 49/2017, questo è stato reintrodotto, sotto la diversa denominazione di "contratto di prestazione occasionale", con L. n. 197/2022 (artt. 342 e ss.), la quale ha innalzato a 10.000 euro la somma annua dei compensi erogabili al lavoratore. La nuova disposizione si estende anche alle occupazioni occasionali nell'ambito delle attività agricole stagionali, con una durata massima di 45 giorni durante l'anno solare. In base a questa norma, per ogni giornata di lavoro, il lavoratore deve ricevere un compenso pari, almeno, alla retribuzione minima stabilita per tre ore di lavoro nel settore agricolo.

La norma pone, poi, un requisito dimensionale agli utilizzatori, prevedendo che possano ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo coloro che occupino un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso fra le cinque e le dieci unità. Tale requisito è innalzato nel minimo a otto unità per il settore alberghiero.

Almeno **60 minuti** prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, a mezzo della piattaforma informatica Inps, oppure attraverso il suo **contact center**, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: a) i **dati identificativi del prestatore**; b) la **misura del compenso** pattuita; c) il **luogo di svolgimento della prestazione** lavorativa; d) la **data e l'ora** di inizio e di termine della prestazione lavorativa; e) il **settore di impiego** del prestatore; f) **altre informazioni** per la **gestione** del **rapporto** di lavoro. Lì dove vengano superati i limiti di legge, si prevede la sanzione della trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato. Lì dove la comunicazione preventiva sia tardiva, priva degli elementi richiesti o mendace, si applica una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 2.500 euro. Infine, lì dove sia revocata la comunicazione obbligatoria a fronte di una prestazione effettivamente resa, è prevista l'applicazione della c.d. **maxi-sanzione** per il lavoro nero.

9. Il lavoro nei rapporti associativi

Vi sono alcune ipotesi di rapporti lavorativi in cui non opera lo schema tipico dello scambio tra prestazione e retribuzione, ma che sono contraddistinti dalla funzionalizzazione dell'attività lavorativa ad uno scopo comune alle parti e dalla comune assunzione del rischio di impresa.

Sono i casi **dell'associazione in partecipazione**, del **socio lavoratore di cooperativa**, del **conferimento della prestazione lavorativa in società di capitali o di persone**.

► 9.1. L'associazione in partecipazione

L'**associazione in partecipazione** è il contratto con cui una parte (**associante**) attribuisce all'altra (**associato**) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di